



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO
Settore Enti Locali - Controllo finanziario

Prot. n. 0013022-06/12/2017-SC_VEN-T97-P

COMUNE DI TREVENZUOLO		
- 7 DIC. 2017		
PROT. N.	CAT.	CL.
4999	IV	06

Al sig. Sindaco
del Comune di TREVENZUOLO
(VR)

All'Organo di revisione contabile
del Comune di TREVENZUOLO
(VR)

Oggetto: Art. I, commi 166 e ss, della Legge 23/12/2005, n. 266 - Relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2015 - Comune di Trevenzuolo (VR) Nota istruttoria.

In riferimento alla relazione in oggetto, si osserva quanto segue.

Punto 1.1.1 Gestione di competenza di parte corrente e di parte capitale

Si osserva al quadro "equilibri di parte capitale", come confermato dalla deliberazione di giunta comunale n. 82 del 20 luglio aprile 2015 di riaccertamento straordinario dei residui, che l'Ente ha impropriamente reimputato residui attivi del titolo V "accensione prestiti" per €283.355,92, successivamente reimputati agli esercizi successivi per € 250.000,00, diversamente da quanto stabilito dal principio contabile sulla competenza finanziaria potenziata che al punto 3.18 prevede che "un'entrata derivante dall'assunzione di prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo".

Si chiede di relazionare in merito.

Punto 1.1.2 Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo

Si osserva che tra le entrate eccezionali correnti o in c/capitale destinate a spesa corrente è inserita la somma di € 123.283,54 relativa al contributo rilascio permesso a costruire. Considerato che al punto 1.2.9.1 è precisato che tale contributo non è stato destinato a spesa corrente, e detto importo non è inserito nel punto 1.1.1 (equilibrio di parte corrente), si chiede di fornire chiarimenti in merito.

Rilevato, inoltre, che la percentuale del saldo tra le entrate e le spese non ripetitive (€428.125,68), al netto della differenza di parte corrente (€112.481,89), costituisce circa il 20% delle entrate correnti (€ 1.598.472,71), ovvero il 13% circa, nel caso in cui il contributo rilascio permesso di costruire non fosse da computare, evidenziando comunque una fragilità degli equilibri di parte corrente, si chiede di fornire chiarimenti in merito.

Punto 1.2 Risultato di amministrazione

Preso atto che l'ente, nella determinazione a consuntivo del FCDE c/residui, ha dichiarato di non aver fatto applicazione del criterio semplificato introdotto dal D.M. 20 maggio 2015, si rileva che non era stato effettuato alcun accantonamento in sede di



riaccertamento straordinario dei residui, nonostante ne ricorressero i presupposti, e che gli accantonamenti in conto competenza, pari a €100,00, non sembrerebbero garantire adeguatamente la massa complessiva dei crediti di difficile esazione.

A tal proposito si evidenzia la diversa natura delle due poste citate: la quota accantonata a seguito del riaccertamento straordinario dei residui veniva costituita in relazione al grado di realizzo dello stock dei residui mantenuti dagli esercizi precedenti, mentre gli accantonamenti in conto competenza facevano riferimento al potenziale incremento di rischio dovuto alla gestione 2015; pertanto non risultava possibile né utilizzare il FCDE derivante dal riaccertamento straordinario per finanziare il FCDE del bilancio di competenza, né limitare l'accantonamento in fase di rendiconto unicamente agli stanziamenti del bilancio 2015, prescindendo così dalla copertura dei crediti pregressi. Tutto ciò premesso, si invita l'Organo di revisione a fornire apposito prospetto analitico atto a dimostrare l'adeguatezza dell'accantonamento effettuato o, in subordine, di quantificare le risorse necessarie a garantire la corretta consistenza del FCDE in sede di rendiconto 2015.

Per quanto riguarda l'accantonamento per contenzioni, richiamati i contenuti della deliberazione di questa Corte n. 337/2016/PRSE si osserva, anche a rendiconto 2015 l'Ente non ha provveduto ad accantonare alcuna quota di avanzo di amministrazione per contenzioso, analogamente a quanto effettuato in sede di riaccertamento straordinario, pur in presenza di contenziosi in essere, come precisato nella nota prot. 3659 del 1 giugno 2016, in risposta alla nota istruttoria di questa Corte prot. 5725 del 26 maggio 2016 (rendiconto 2014) e come evidenziato nella relazione dell'Organo di Revisione allo schema di rendiconto 2015 che riporta *“Al 31.12.2015 e ad oggi è in corso un contenzioso con la società partecipata Autodromo del Veneto S.p.A. avente ad oggetto il ricorso al Tar da parte della società partecipata in merito al giudizio pendente al n. 1628/2014 R.G. relativo alla richiesta di annullamento della nota del 25 agosto 2014 prot. n. 4885, con la quale il Responsabile Area Tecnica del Comune di Trevenzuolo ha comunicato alla ricorrente che non è possibile procedere alla stipula della convenzione urbanistica del Piano particolareggiato approvato con delibera del Consiglio Comunale di Trevenzuolo n.6 del 16.03.2009. Le spese legali sono state impegnate per tale causa e attualmente non vi sono previsioni sull'esito della stessa anche se il legale ha respinto nella sua memoria difensiva il ricorso proposto dall'Autodromo del Veneto S.p.A. ritenendolo infondato in fatto e in diritto.”*

Si richiedono pertanto i necessari aggiornamenti in merito alla ricognizione effettuata sulle controversie in corso, unitamente all'attestazione che non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'accantonamento di cui trattasi.

Nella già richiamata deliberazione n. 337/2016/PRSE questa Corte aveva evidenziato l'errata indicazione delle somme vincolate/destinate del risultato di amministrazione. Al risultato di amministrazione 2015, tuttavia, si osserva essere stata destinata agli investimenti la somma di € 75.303,73.

Si chiede di fornire chiarimenti in merito, anche in considerazione del fatto che il saldo di parte capitale di € 70.930,99 deve essere confluito fra le somme vincolate/accantonate ad investimenti del risultato di amministrazione 2015.

Punto 1.2.4 Risultato di cassa

Si rileva che l'Ente nel 2015 non presentava alcuna giacenza vincolata, in apparente difformità da quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria (punto 10.6), approvato con D.Lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.

Si invita a relazionare in merito.



Punto 1.2.8 Efficienza della riscossione e versamento

Si osserva al punto 1.2.8.1 che la percentuale di riscossione delle entrate derivanti dal recupero evasione è pari al 24,38%.

Si chiede di fornire chiarimenti in merito.

Punto 1.2.10 Gestione dei residui

Si osserva, inoltre, ai punti 1.2.10.8 e 1.2.10.9 che l'Ente ha reimputato residui attivi e passivi mantenuti durante il riaccertamento straordinario, diversamente da quanto previsto al punto 9.1 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria, di cui al D.Lgs. 118/2011.

Si osserva un accumulo dei residui attivi dei titoli I e III superiori ai rispettivi tassi di smaltimento operati sui medesimi residui provenienti dal 2014. Si invita a relazionare in merito.

Punto 1.2.14 Servizi conto terzi e partite di giro

Si richiedono informazioni dettagliate in merito alle spese contenute nella voce "Spese per servizi conto terzi" per € 74.131,05, specificando tipologia e importo, tenuto conto che la quesitone assume la massima rilevanza da momento che tali impegni superano l'importo derivante dalla differenza tra il saldo finanziario e l'obiettivo programmatico 2015, configurando una possibile elusione dei vincoli del patto di stabilità mediante l'impropria imputazione delle suddette spese.

Punto 3 Rispetto del patto di stabilità

Dall'esame della certificazione prodotta, si rileva il rispetto del Patto di stabilità, con una differenza tra Saldo finanziario ed Obiettivo annuale finale di circa 1.000 euro. Tuttavia, dall'esame dei dati contenuti nel Portale DW della Ragioneria Generale dello Stato, relativamente al monitoraggio del II semestre, risulterebbe una probabile errata compilazione dei righe S0 e S1, rispetto ai dati di consuntivo contenuti all'interno del questionario del rendiconto 2015.

Pur ritenendo comunque rispettato il patto, si chiede di fornire chiarimenti in merito all'effettiva differenza tra il saldo finanziario e il saldo obiettivo finale 2015.

Si chiede, inoltre, la trasmissione dei prospetti relativi alla determinazione dell'obiettivo e al monitoraggio II semestre 2015.

Punto 4 Organismi partecipati

Si osserva dal Portale "Patrimonio PA" del Ministero del Tesoro, che l'Ente possiede le partecipazioni a :

- CISI SRL in liquidazione, partecipata allo 0,5399%, posta in liquidazione nel 2010 ed in concordato preventivo dal luglio 2012, nel 2015 presentava Patrimonio netto pari a - € -4.058.153,00, un modesto utile di esercizio di € 131.304 euro e debiti per € 5.888.081;
- Consiglio di Bacino "Veronese", partecipata allo 0,0029%
- Consiglio di Bacino Verona Sud, partecipata all'1,1225%;
- Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici, partecipata allo 0,4%, che nel 2015 ha registrato un risultato di amministrazione di € 3.627,33 e un risultato economico d'esercizio negativo di € -24.431,84;



- ESA-COM spa, partecipata allo 0,4%
- Autodromo del Veneto spa, partecipata al 3,53%, che negli ultimi esercizi ha registrato perdite d'esercizio (€ -249.442,00 nel 2012, € -395.447,00 nel 2013, € -381.926 nel 2014), di cui € -511.106 nel 2015 ed un valore della produzione in riduzione nel 2015 rispetto al 2014, con numero di dipendenti pari a 0.

Atteso quanto deciso dall'Ente con deliberazione di consiglio comunale n. 5 del 20 marzo 2017, trasmessa con nota prot. 2172 del 27 marzo 2017, relativa alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 75, si richiedono aggiornamenti sullo stato dei procedimenti relativi a CISI srl in liquidazione e all'Autodromo del Veneto spa, anche sotto il profilo degli effetti sul bilancio dell'Ente, anche dal punto di vista patrimoniale.

Questionario Bilancio di Previsione 2016

Punto 1.13/1.16 Equilibri finanziari e saldo di finanza pubblica

Si osserva al punto 1.14 che l'ente non ha provveduto a stanziare accantonamenti per le spese potenziali.

Si chiede di fornire chiarimenti in merito.

Si osserva al punto 1.15.1 che il FCDE accantonato al Bilancio 2016 è pari a €26.300,00.

Si chiede voler fornire un prospetto esplicativo della determinazione.

Punto 3.1/3.5 Previsioni di cassa

Si osserva al punto 3.5 che non è stata correttamente determinata dal responsabile finanziario la giacenza vincolata al 1° gennaio 2016, sulla base del principio applicato della contabilità finanziaria (punto 10.6) approvato con d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Si chiede di relazionare in merito.

Si chiede di voler fornire risposta entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della presente, utilizzando esclusivamente l'apposita funzionalità S.I.Qu.E.L. La risposta dovrà essere sottoscritta dal rappresentante dell'Ente e dall'Organo di revisione.

Cordiali saluti.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Dott. Tiziano Tessaro

Per informazioni e chiarimenti:
 Michela Penzo
 Te.0412705457
 Michela.penzo@cortecconti.it

